



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. DE AMICIS"

Via Libertà, 34 - 94100 ENNA

☎ 093537494 – 📠 09351866494

Codice Mecc.: ENIC82100N - Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE

✉ enic82100n@istruzione.it - 🖨 enic82100n@pec.istruzione.it - 🌐 <http://www.icdeamicisenna.edu.it>

CONTRATTO TRATTATIVA DIRETTA SU Me.PA. n. 6221619 del 13/04/2026

**Servizio relativo all'acquisto di un pacchetto viaggi completo a Siracusa il 14/04/2026 - Evento speciale
Iliade per scuole**

CIG: BB3A23CC2A

CONTRATTO

**ad Agenzia di viaggio per acquisto di un pacchetto viaggi completo a Siracusa il 14/04/2026 -
2Evento speciale Iliade per scuole"**

CIG: BB3A23CC2A

tra

l'Istituto comprensivo "E. De Amicis", con sede in Enna (EN), alla via Libertà, n. 34, CAP 94100, C.F. 91052140869, in persona del Dirigente scolastico Adamo Maria Sebastiana, nata a Enna, il 13/07/1969, C.F. DMAMSB69L53C342Z in qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'Istituzione scolastica;

(a seguire anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

la Ditta "EUROVILLA VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO", con sede a Villarosa (EN), in **Via Corso Garibaldi n. 176, P.IVA 01124990860,** nella persona del Sig. Beccaria Leonardo, nato a Enna (EN) il 30/03/1983, C.F. BCCLRD83C30C342A, in qualità di legale rappresentante della ditta;

(a seguire anche «**Affidatario**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, sottoscrivono il presente contratto in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche «**Contratto**»).

Premessa

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa previsto dal PTOF d'Istituto, la scrivente Istituzione scolastica ha affidato all'operatore economico "EUROVILLA VIAGGI E TURISMO DI BECCARIA LEONARDO" - mediante trattativa diretta su MePA n. 6221619, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 il servizio relativo all'acquisto di un pacchetto viaggi completo a Siracusa il 14/04/2026 - Evento speciale Iliade per scuole.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario si impegna a collaborare con la stazione appaltante, attraverso l'esecuzione dei servizi richiesti, ai fini dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.

Art. 1

(Prevalenza del Contratto sull'Offerta)

1. Per quanto concerne i rapporti tra l'Offerta formulata dall'affidatario e il Contratto, quest'ultimo è da intendersi prevalente. Il Preventivo disciplinerà i rapporti tra le Parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente Contratto.

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

1. Oggetto della presente procedura è l'organizzazione di tutti i servizi inclusi per la realizzazione del viaggio completo a Siracusa il 14/04/2026, come di seguito dettagliati
- NUMERO PARTECIPANTI: 92
 - STUDENTI: 84
 - ACCOMPAGNATORI: 8
 - DATA: 14/04/2026

Pacchetto richiesto:

- Ora partenza: 10:00 da Villarosa, ore 10:30 da Enna
- Ora partenza ritorno: 20:30
- Viaggio in pullman a/r con lo stesso a disposizione per gli spostamenti
- Disponibilità massima dall'orario dell'appuntamento: 15 ore
- Ticket d'ingresso allo spettacolo: alunni H free
- Gratuità per i docenti per ingresso e viaggio 1:10
- Tasse, IVA, pedaggi autostradali, Check point

Art. 3

(Durata del Contratto)

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere rese a decorrere dalla data indicata al precedente art. 2.
2. Eventuali modifiche a tali condizioni, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze non previste né prevedibili, dovranno essere concordate mediante apposita dichiarazione congiunta debitamente sottoscritta da entrambe le parti, o in caso d'urgenza tramite comunicazione via mail accettata e confermata dalla controparte.

Art. 4

(Modalità di esecuzione del contratto – requisiti di sicurezza)

1. Il Contraente si impegna espressamente a rispettare e a far rispettare tutte le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e richiamate dalle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996, n. 674 del 03/02/2016 e nota n. 2059 del 14/03/2016, in materia di viaggi d'Istruzione, nonché da quelle previste dall'art. C.M. n. 291/1992, dall'art. 5 D.L. n. 127/2025.
2. Il Contraente si impegna, altresì, a garantire la permanenza dei requisiti generali e speciali, dichiarati negli allegati A e B all'offerta economica presentata, in aggiunta a quelli richiamati al punto precedente per tutta la durata del rapporto contrattuale.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte con le modalità individuate nel presente Contratto.

Art. 5

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto, dettagliate nell'art. 2, è complessivamente pari ad **€ 4076,00 (QUATTROMILASETTANTASEI/00) IVA non esposta ai sensi dell'art. 74-ter D.P.R. 633/72 come modificato dal D.M. 340 30/07/1999.**
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alle presenti prestazioni contrattuali.
3. Il pagamento avverrà a seguito di ricevimento della fattura elettronica, usando il codice univoco di fatturazione elettronica UFRWWE, nonché a seguito di emissione da parte della Stazione Appaltante di certificato di regolare esecuzione delle prestazioni rese. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara). Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, che potrà anche essere emessa al termine di ogni singolo servizio reso. Secondo le vigenti disposizioni normative, sul pagamento della fattura sarà applicato lo *split payment* (art. 17 D.P.R. n. 633/72).
4. I pagamenti del compenso verranno effettuati a mezzo bonifico bancario con le seguenti scadenze:
 - saldo entro trenta giorni dal rientro e dietro presentazione di regolare fattura elettronica intestata all'Istituto.
5. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari allegata all'offerta, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
6. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.
7. Il pagamento della fattura è, inoltre, subordinato:
 - (i) alla verifica in ordine all'assenza di debiti fiscali definitivamente accertati, ai sensi dell'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
 - (ii) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - (iii) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione (Equitalia);
 - (iv) all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 6

(Luogo di esecuzione delle prestazioni)

1. Le prestazioni contrattuali verranno eseguite presso i luoghi indicati nell'elenco dettagliato contenuto nell'art. 2 del presente contratto.

2. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica delle prestazioni via via rese. A tal fine, il Contraente acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a collaborare nel corso delle medesime.

Art. 7

(Responsabilità del Contraente)

1. Il Contraente dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicando reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. Il Contraente assume ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Il Contraente assume ogni responsabilità civile e amministrativa rispetto alla gestione delle prestazioni contrattuali, e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Affidatario medesimo nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 8

(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 9

(Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Il Contraente non ha manifestato la volontà di avvalersi di subappalto integrale dei servizi oggetto del presente regolamento contrattuale.

Art. 10

(Recesso)

1. L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione motivata all'Affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna le prestazioni effettuate e ne verificherà la regolarità.

Art. 11

(Risoluzione del Contratto)

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto imputabili al Contraente, l'Istituto procederà a incamerare la garanzia definitiva prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno del Contraente una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 12

(Clausole risolutive esprese)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) accertamento da parte dell'Istituto della carenza di uno dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'Affidatario indicati all'art. 4 del presente Contratto, durante l'esecuzione del Contratto;
 - b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Affidatario;
 - c) mancata tempestiva comunicazione, del Contraente all'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del presente contratto; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono le prestazioni oggetto del presente contratto;
 - d) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
 - e) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - f) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Affidatario;
 - i) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
 - j) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 15 del presente Contratto;

- k) mancato invio all'Istituto della garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023;
 - l) sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto prestazioni contrattuali comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012.
2. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'Affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
3. Nel caso di risoluzione, il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 13

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (*«Misure urgenti in materia di sicurezza»*), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
- a) a utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto il conto corrente indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a utilizzare il suddetto conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010;
 - e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP), ove previsto, relativo al presente affidamento;
 - f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10);

- g) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
 5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 14

(Lavoro e sicurezza)

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata contrattuale, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 15

(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - il Dirigente scolastico Adamo Maria Sebastiana, in forza presso l'Istituto in qualità di RUP;
 - il Sig. Beccaria Leonardo, in qualità di legale rappresentante del Contraente.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e inviata a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

▪ **per la Stazione Appaltante**

RUP Dirigente scolastico Adamo Maria Sebastiana

Via Libertà, n. 34, 94100 Enna (EN)

PEO: enic82100n@istruzione.it

PEC: enic82100n@pec.istruzione.it

▪ **per l’Affidatario**

Sig. Beccaria Leonardo

Via Corso Garibaldi n. 176, P.IVA 01124990860

e-mail: leonardo.beccaria@pec.it

Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

Art. 16

(Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico del Contraente le spese per la stipula del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 17

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Enna, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 18

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’I.C.S. “_De Amicis” di Enna(EN), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dirigente scolastico Adamo Maria Sebastiana.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Contraente è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.

3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.
5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»).
6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
7. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 19

(Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto costituisce l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di contratti pubblici, alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove

sopravvenienze.

Il presente contratto è letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

14/03/2026

Per il Contraente
Il legale rappresentante
Sig. _____
(f.to digitalmente)

Per la Stazione Appaltante
Il Dirigente scolastico
Maria Sebastiana Adamo
(f.to digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Istituto e il Contraente dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto.

Per il Contraente
Il legale rappresentante
Sig. _____
(f.to digitalmente)

Per la Stazione Appaltante
Il Dirigente scolastico
Prof. _____
(f.to digitalmente)